



ASSOFARM[®]
FARMACIE COMUNALI
AZIENDE E SERVIZI
SOCIO-FARMACEUTICI

Roma, 09 giugno 2026

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche,
agli Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali
Associati

Alla Giunta Esecutiva
A.S.SO.FARM.

Ai Coordinatori Regionali
A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 00217

Oggetto: Sciopero indetto dalle OO.SS. mercoledì 17 giugno 2026.

L'astensione dal lavoro proclamata da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL su tutto il territorio nazionale per il prossimo 17 giugno, rende necessario ed opportuno fornire indicazioni operative in vista della suddetta agitazione.

Si ricorda che la protesta, indetta per l'intera giornata dalle ore 00.01 alle ore 24.00, riguarda tutto il personale dipendente delle farmacie comunali ed è stata proclamata dopo il tentativo di raffreddamento esperito a seguito della sospensione delle trattative per il rinnovo del CCNL.

Per definire una linea comportamentale corretta e ossequiosa delle giuste procedure, viene in soccorso il CCNL vigente riguardante le cosiddette aziende speciali.

In particolare l'articolo 50, in caso di sciopero del personale dipendente, sancisce i servizi minimi (ex legge 146/1990) che dovranno essere garantiti in caso di sciopero.

Riportiamo, di seguito, il testo dell'articolo 50 - Disciplina dello sciopero, di cui sopra:

omissis

"A) Prestazioni indispensabili.

Si considerano indispensabili, ai fini della tutela della salute e della sicurezza della persona, le attività inerenti alla dispensazione del farmaco nelle farmacie che restano in servizio durante il periodo di sciopero. A questo fine, le Parti assicurano l'apertura e il normale funzionamento delle seguenti attività:

- a) Le farmacie negli orari di turno secondo il calendario, gli orari e le modalità stabiliti periodicamente dalle competenti autorità sanitarie o assimilate;*

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali

- b) *Le farmacie situate in aree territoriali non altrimenti servite la cui chiusura comprometterebbe lo svolgimento del servizio farmaceutico;*
- c) *Le attività di magazzino limitatamente alle forniture urgenti ospedaliere ed alle farmacie aperte durante i periodi di sciopero.*

L'individuazione di cui ai punti b) e c) avviene mediante i regolamenti di servizio aziendali, di cui all'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, regolamenti da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali territoriali.

B) Minimi di servizio.

Le attività di farmacia di cui ai punti a) e b) della predetta lettera A), sono garantite con il normale organico di lavoro, mentre con regolamento di servizio viene definito il numero minimo di personale necessario per il servizio di cui al punto c) della predetta lettera A)."

omissis

Si evidenzia che in caso di farmacia a turno continuato H24 va appurato se la farmacia rientra nei turni fissati dalla ASL o meno per assicurare i servizi essenziali.

Per completezza di informazione, vale la pena segnalare la divergenza tra la posizione di Federfarma e quella dei sindacati registratasi in occasione dei due scioperi indetti dalle OO.SS. nei confronti delle farmacie private. Federfarma, per stabilire quali farmacie dovessero assicurare i servizi minimi essenziali durante l'agitazione, ha fatto riferimento a un parere richiesto alla Commissione di Garanzia, unica Autorità competente in assenza di accordo tra le Parti.

I servizi minimi, dunque, secondo l'opinione di Federfarma, dovranno essere garantiti da tutte le farmacie aperte e non soltanto da quelle di turno e dovrà essere assicurata la presenza di 1/3 dei farmacisti normalmente impiegati nel servizio, con una capacità erogativa pari almeno al 50% delle prestazioni abituali.

Viceversa il sindacato ritiene tale posizione, non essendo concordata con le OO.SS. "una grave violazione delle prerogative sindacali e del diritto di sciopero, integrando una condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della L. 300/1970 in quanto idonea a limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale e del diritto di sciopero".

La divergenza in essere, tuttavia, non riguarda le farmacie comunali in quanto, come sopra riportato, dispongono di una norma specifica del CCNL in vigore, diversamente da Federfarma che tale disposizione non è contemplata nel proprio Contratto Collettivo Nazionale di categoria.

La Giunta esecutiva di Assofarm, riunitasi in data odierna, in occasione dello sciopero del 17 p.v., ha assunto la decisione, in un momento delicato delle trattative in essere, di non esacerbare

ulteriormente gli animi con prese di posizione che potrebbero prolungarsi in sedi legali e i cui esiti presentano profili di assoluta incertezza.

Pertanto riteniamo necessario, come accaduto in precedenti occasioni, considerare l'esclusione dagli scioperi esclusivamente per le farmacie di turno.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti sulla delicata questione, si inviano cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dr. Francesco Schito

